



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 settembre 2008 (05.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0114 (CNS)**

**12636/08
ADD 1**

PECHE 218

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte I) / Consiglio
n. prop. Com: 11182/07 PECHE 215 - COM(2007) 330 defin.
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di
pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso
delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie
- Adozione (AL+D)

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE A VERBALE DEL CONSIGLIO

1. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 9

Riguardo all'articolo 9 del presente regolamento, la Commissione si impegna a informare il paese terzo che, allo scadere di un protocollo di un accordo bilaterale sulla pesca e fino ad avvenuta ratifica o adozione della decisione sull'applicazione provvisoria di un nuovo protocollo da parte del Consiglio dell'Unione europea, la trasmissione delle domande di autorizzazione di pesca continua ad avvenire per un periodo di sei mesi dallo scadere del protocollo precedente e che tale trasmissione non può essere interpretata come un impegno da parte del Consiglio dell'Unione europea a ratificare il nuovo protocollo o a deciderne l'applicazione provvisoria.

2. Dichiarazione della Commissione sull'articolo 5

Riguardo ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del presente regolamento, la Commissione, in caso di mancata trasmissione di singole domande di licenza per l'inosservanza di tali criteri, si impegna a esaminare ogni singolo caso e informarne gli Stati membri.
